



Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea C.Re.S.Co. STATUTO

Articolo 1. Denominazione

È costituita in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) la rete associativa denominata Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea italiana o in forma abbreviata “C.Re.S.Co.”.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la rete associativa potrà utilizzare la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea ETS” e più in brevemente “C.Re.S.Co. ETS”.

Articolo 2. Sede

La rete associativa ha sede in Milano, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Spetta al Consiglio Direttivo il potere di decidere la variazione della sede legale e di istituire anche sedi operative e/o sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3. Durata

La rete associativa ha durata illimitata e comunque fino al raggiungimento dei propri obiettivi statutari.

Articolo 4. Scopo e attività

La rete associativa, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere e accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

In particolare, la rete associativa intende operare nelle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Essa intende operare nel settore dello spettacolo dal vivo e della cultura contemporanea.

Nello specifico, la rete associativa ha come finalità:

- promuovere la relazioni professionali tra tutti coloro che operano sul territorio nazionale italiano nell'ambito della produzione, delle residenze, dell'organizzazione, della diffusione e della promozione dello spettacolo dal vivo;
- operare perché vengano garantite le adeguate condizioni sociali ed economiche per l'espressione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo;
- diffondere la conoscenza dello spettacolo dal vivo contemporaneo;
- favorire l'evoluzione del sistema nazionale e dei sistemi locali dello spettacolo dal vivo;
- collaborare all'elaborazione di leggi, regolamenti, atti di indirizzo e quanto altro attenga allo spettacolo dal vivo, con l'obiettivo di creare le condizioni perché la creatività venga promossa e incoraggiata, di migliorare la funzionalità e il monitoraggio degli investimenti economici pubblici e privati destinati a questo settore, e di tutelare i diritti dei lavoratori dello spettacolo;
- stimolare ogni forma di patto di assunzione di responsabilità finalizzata al dialogo intergenerazionale tra artisti, pubblico e operatori dello spettacolo dal vivo;
- facilitare la creazione di condizioni favorevoli per l'espressione dei nuovi talenti e per lo sviluppo delle progettualità espresse dalle esperienze artistiche e organizzative più qualificate emerse sul territorio nazionale;
- porre in relazione il sistema normativo italiano che regola lo spettacolo dal vivo con le più evolute esperienze legislative europee e internazionali, con l'obiettivo di favorirne il reciproco aggiornamento e il progresso;
- promuovere, in Italia o all'estero, contatti e scambi culturali con soggetti, enti, società e istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini sociali;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

Nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore la rete associativa può svolgere attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali.

La rete associativa, qualora diventasse di rilievo nazionale, potrà svolgere anche attività di:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Articolo 5. Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono associarsi tutte le persone giuridiche che abbiano acquisito la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Possono associarsi persone giuridiche che non siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore.

Possono altresì associarsi alla rete associativa persone fisiche che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo e ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

Possono associarsi alla rete associativa anche organizzazioni intermedie le quali, una volta approvata la qualità di socio, possono avvalersi nel loro statuto delle deroghe previste dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Articolo 6. Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle Assemblee per proporre, discutere e deliberare su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea;
- a eleggere gli organi sociali;
- a essere eletti negli stessi;
- a essere informati sulle attività della rete associativa;
- ad accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e libri sociali dell'Associazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare attivamente alle iniziative della rete associativa.

Le attività svolte dai soci a favore della rete associativa e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte in modo personale, volontario, gratuito, e senza fini di lucro. Con delibera del Consiglio Direttivo sarà eventualmente possibile il rimborso, alle sole persone fisiche, delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 7. Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale e della quota associativa annuale;
- al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno della rete associativa deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 8. Recesso, Decadenza, Esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere alla rete associativa per recesso, decadenza, esclusione.

Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni. Ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

La decadenza si verifica quando il socio non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'esclusione si verifica quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato. La delibera, contenente la motivazione della decisione, deve essere comunicata allo stesso associato con qualunque mezzo idoneo a documentare il ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata).

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Articolo 9. Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- L'Organo di controllo

L'Assemblea può istituire altri Organi sociali, anche monocratici, il cui funzionamento deve essere disciplinato da uno specifico regolamento sottoposto da parte del Consiglio Direttivo alla approvazione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni degli Organi Sociali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Qualora l'Assemblea dei soci si svolga per via telematica non sono ammesse deleghe.

Articolo 10. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea si compone di tutte le persone giuridiche e persone fisiche associate alla rete associativa regolarmente iscritte nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Hanno diritto di voto tutti gli associati, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza dei soci, il regolamento elettorale può prevedere una distinzione delle modalità di voto tra differenti categorie di associati in funzione della loro rappresentanza.

Articolo 11. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente con delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso spedito a tutti i soci con ogni mezzo idoneo, anche telematico, a verificare la ricezione almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve riportare l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, diverso dal primo. L'avviso di convocazione sarà inoltre pubblicato sul sito web della rete associativa.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi di modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento della rete associativa e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati.

Articolo 12. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o a mezzo delega, della maggioranza degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza dei degli associati intervenuti in proprio o a mezzo delega.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria, per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, delibera con la maggioranza degli associati intervenuti, per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La partecipazione all'assemblea è consentita in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati. La delega non è ammessa in caso di partecipazione in modalità telematica. Il regolamento elettorale può prevedere che ciascun socio possa avere un numero massimo di deleghe e che ciascun rappresentante legale possa rappresentare un numero massimo di organizzazioni.

In ogni caso, l'Assemblea si impegna a deliberare seguendo la strategia del consenso condiviso, e solo laddove è necessario ricorrere alla votazione a maggioranza.

Articolo 13. Competenze dell'Assemblea

È compito dell'assemblea Ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

È compito dell'Assemblea Straordinaria

- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 14. Composizione del Consiglio Direttivo

La rete associativa è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 membri votati dall'Assemblea tra i propri associati.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea, anche annualmente, il numero dei consiglieri da eleggere.

Al fine di assicurare continuità nella gestione della rete associativa i due mandati da Consigliere sono compatibili con ulteriori due mandati da Presidente.

In ogni caso nessun Consigliere potrà esercitare il ruolo di Presidente per un periodo superiore a due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno uno o più Vicepresidenti, un tesoriere e un segretario.

Le modalità di voto del Consiglio Direttivo possono essere disciplinate da un apposito regolamento elettorale.

Articolo 15. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso contenente la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno da inviare, alternativamente per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà pervenire sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione.

Articolo 16. Validità del Consiglio Direttivo

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide qualora siano espresse dalla maggioranza più uno dei presenti. In ogni caso, il Consiglio direttivo si impegna a deliberare seguendo la strategia del consenso condiviso, e solo laddove è necessario ricorrere alla votazione a maggioranza.

Articolo 17. Funzioni del Consiglio Direttivo

È compito del Consiglio Direttivo:

- curare l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- approvare, su proposta del Presidente, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- predisporre i programmi di realizzazione degli scopi della rete associativa e prendere tutte le decisioni e iniziative necessarie alla loro attuazione;
- deliberare l'ammontare della quota sociale e della quota associativa annuale
- proporre l'istituzione di diverse categorie di associati;
- proporre l'approvazione all'Assemblea di regolamenti, di istituzione di organi sociali;
- deliberare sulle domande di ammissione;

Articolo 18. Presidente

Il Presidente è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i consiglieri.

Il Presidente è unico rappresentante della rete associativa nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un massimo di due volte consecutive. Il Vicepresidente, se nominato, fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere e direttive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dell'attività svolta;
- curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità o urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, salva la ratifica successiva del suo operato da parte del Consiglio Direttivo;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e sul buon andamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, corredato da una relazione illustrativa.

Articolo 19. Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del presente Statuto, in quanto compatibili.

Articolo 20. Libri Sociali

Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali:

- Il libro dei Soci;
- Il libro dei verbali dell'Assemblea;
- Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, se nominato, è tenuto a cura dell'Organo stesso.

Articolo 21. Compensi

I componenti del Consiglio Direttivo prestano la propria opera per l'attività ordinaria della rete associativa secondo quanto definito dai programmi annuali, a titolo gratuito percependo unicamente il rimborso delle spese affrontate per conto della rete associativa se autorizzate. Per progetti speciali o per incombenze che richiedano un particolare impegno temporale e professionale, il Consiglio Direttivo potrà tuttavia conferire incarichi retribuiti, ai membri del Consiglio Direttivo, in misura improntata all'equità e compatibile con le previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Nel caso in cui l'attività da svolgere fosse di particolare complessità, entità, specificità e non possa essere assolta dai propri aderenti, la rete associativa, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione, danno conto del rispetto di questo requisito.

Articolo 22. Entrate della rete associativa

Le entrate della rete associativa sono costituite da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- quote associative annuali e contributi degli associati;
- erogazioni liberali e donazioni
- contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- proventi del 5x1000 come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.111;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 23. Patrimonio

Il patrimonio della rete associativa è costituito da:

- beni mobili e immobili in proprietà della rete associativa;
- ogni altro bene che pervenga alla rete associativa a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- quote sociali.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale associativi non possono essere distribuiti durante la vita della rete associativa, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 24. Esercizio sociale

La rete associativa chiude l'esercizio il 31 dicembre di ogni anno. Entro i centoventi giorni successivi il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 25. Bilancio, Bilancio sociale, Rendiconto annuale

Una volta che la rete associativa risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di Legge di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. L'incarico della gestione amministrativo contabile della rete associativa, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato ad un consigliere con funzioni di tesoriere. La rete associativa, nei casi previsti dalle disposizioni di Legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 26. Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento della rete associativa per qualsiasi causa, tutti i beni della rete associativa che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

Articolo 27. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del libro I del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra Legge vigente in materia.

